



COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Provincia di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 22

Oggetto: **BOZZA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO INTEGRATO A FAVORE DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA "VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE" PER SERVIZIO SCUOLABUS.**

L'anno duemiladodici, addì due, del mese di luglio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Francesco BURRELLI – Sindaco	SI
2. Giancarlo CRAVANZOLA – Vice Sindaco	SI
3. Luca ZAMPOLLO – Assessore	SI
4. Giuseppe PECORARO – Assessore	SI
5. Maurizio POPULIN – Assessore	SI
6. Marco NEGRO – Assessore	NO a.g.
7. Giancarlo SARTO – Assessore	SI
8. Massimo LUCCO BORLERA – Consigliere	NO a.g.
9. Costanza Elena NAUDIN – Consigliere	SI
10. Angelo BADAMI – Consigliere	SI
11. Monica BONINO – Consigliere	SI
12. Paolo CINUS – Consigliere	SI
13. Gian Maria ONADI – Consigliere	SI
14. Franco BOGGIATTO – Consigliere	SI
15. Franco MUSSINO – Consigliere	SI
16. Matteo BULGARELLI – Consigliere	SI
17. Giovanna FERRERO – Consigliere	NO a.g.
	Totale Presenti: 14
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr. ROCCA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. BURRELLI Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "BOZZA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO INTEGRATO A FAVORE DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA "VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE" PER SERVIZIO SCUOLABUS".

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" n. 10 del 10.05.2012 ad oggetto: "APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER DISTACCO TEMPORANEO AUTISTI PRESSO I COMUNI DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE" con la quale il suddetto Ente ha approvato la bozza di Convenzione per il servizio scuolabus integrato a favore dei Comuni che la costituiscono;

VISTA la bozza di Convenzione composta da 18 articoli e 2 allegati e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

per quanto sopra esposto,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare, per i motivi in narrativa espressi, la bozza di "Convenzione tra la Comunità Montana "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" ed i Comuni che approveranno la stessa per il servizio scuolabus integrato" composta da n. 18 articoli e 2 allegati che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di inviare copia del presente atto deliberativo alla Comunità Montana "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone";
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;
4. Di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti dal Responsabile dell'Area competente.

Parere in ordine alla regolarità tecnica
II, 26.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe ROCCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui trattasi;

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;

VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto del Comune di Val della Torre approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.1991 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi ad oggetto: "**BOZZA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO INTEGRATO A FAVORE DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA "VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERONE" PER SERVIZIO SCUOLABUS** " come sopra trascritta.

Successivamente, su proposta del Presidente ed all'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO,
CERONDA E CASTERNONE E I COMUNI DI**

**PER IL SERVIZIO INTEGRATO A FAVORE DEI COMUNI FACENTI
PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO SCUOLABUS**

L'anno 2012 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della
Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone sita in Ceres, Frazione Fè 2,

TRA

- il Sig. _____, Presidente della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone C.F. 83002550016 a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio della
Comunità Montana n° _____ del _____, esecutiva,
- il Sig. _____ nato a _____ il _____; sindaco del Comune di
_____ a ciò autorizzato con delibera consiliare n° _____ del _____,
- il Sig. _____ nato a _____ il _____, sindaco del Comune di
_____ a ciò autorizzato con delibera consiliare n° _____ del _____,
- il Sig. _____ nato a _____ il _____, sindaco del Comune di
_____ a ciò autorizzato con delibera consiliare n° _____ del _____,

PREMESSO che:

- i Comuni sopraelencati sono giunti alla determinazione di gestire in modo integrato il
servizio di Servizio Trasporto Scolastico, come descritto nel successivo art.1 al comma 1;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1.

Oggetto e Finalità

1. Gli Enti aderenti, comparenti a mezzo del legale Rappresentate, convengono di stipulare la
presente convenzione, ai sensi dell'art.30 del decreto legislativo n.267/2000, allo scopo di
gestire in modo coordinato ed in forma integrata, per una maggiore efficacia e efficienza
delle attività connesse, il seguente servizio di interesse comunale:

SERVIZIO ASSOCIATO	COMUNI ADERENTI
- Servizio Associato di Trasporto Scolastico	<ul style="list-style-type: none">• Comune di _____• Comune di _____• Comune di _____• Comune di _____

Art.2.

Principi.

1. La gestione in forma integrata del servizio sopra elencato deve garantire il perseguimento dell'efficacia, efficienza ed economicità della struttura stessa; per ottenere ciò l'attività dovrà essere improntata ai seguenti principi:
 - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza per i servizi svolti dai Comuni;
 - b) attività di supporto ai piccoli Comuni da parte della Comunità Montana;
 - c) Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane.

Art.3.

Ente Capoconvenzione e sede.

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione, programmazione e gestione del Servizio Integrato siano predisposti ed adottati, in nome e per conto di tutti i comuni convenzionati, dalla Comunità Montana, come ente capoconvenzione, in conformità alle determinazioni concordate dalla Assemblea dei sindaci di cui all'art. 4 della presente convenzione e dal Consiglio a mente del combinato disposto di cui agli artt. 8 e 15 dello Statuto.
2. La Comunità Montana mediante propri atti di attuazione agli indirizzi programmatici definiti dalla Assemblea dei Sindaci prevedendo nel proprio Bilancio la spesa per il Servizio Integrato ed adottando tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali secondo le rispettive competenze degli organi burocratici o politici.
3. I contratti necessari per lo svolgimento del Servizio Integrato vengono stipulati dalla Comunità Montana.
4. La sede del Servizio Integrato è stabilita presso la sede della Comunità Montana sita in Lanzo Lese - Via Monte Angiolino 6/8.

Art.4.

Competenze della Assemblea dei Sindaci.

1. In ordine ai servizi integrati l'Assemblea dei sindaci elabora e/o esprime parere in merito:
 - ai regolamenti di organizzazione del servizio associato;
 - agli atti di pianificazione del servizio associato a valenza annuale e pluriennale nonché i criteri per la sua attuazione;
 - agli atti relativi all'organizzazione, funzionamento ed eventuale articolazione territoriale del servizio;
 - alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
 - alla convenzione concernente lo svolgimento del servizio associato di trasporto scolastico;

Art. 5

Modalità di svolgimento del servizio

1. La Comunità Montana mette a disposizione dei Comuni aderenti alla Convenzione, i propri dipendenti con le seguente qualifiche e categorie d'appartenenza:
 - a. n° 1 autista autobus - cat. B60
 - b. n° 2 autisti autobus - cat. B70
 - c. n° 1 capo autisti - cat. C40.
2. I dipendenti, tramite l'Istituto del distacco temporaneo, potranno svolgere la propria attività lavorativa, presso i Comuni, per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, per limitati periodi di tempo, non superiore a 1 mese nel corso dell'anno, prorogabili sino a un tempo massimo di 3 mesi, su richiesta del Comune interessato. Se il periodo sarà superiore si farà ricorso all'Istituto del Comando attraverso altri atti Amministrativi.
3. I dipendenti saranno incaricati mensilmente e su turnazione.

Art. 6

Doveri dei Comuni aderenti

1. Il Comune dovrà inoltrare richiesta scritta alla Comunità Montana indicando il periodo per il quale viene richiesto il temporaneo distacco del dipendente.
2. La richiesta, di norma, dovrà pervenire con un anticipo di non meno di 5 giorni lavorativi, rispetto alla data della prima prestazione richiesta, salvo eccezionali e motivate esigenze.
3. Il Comune dovrà garantire che il mezzo utilizzato per il trasporto scolastico sia conforme a tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernente i veicoli di trasporto pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dalla relativa legislazione.
4. Il Comune, tramite un dipendente o persone incaricate, dovrà inoltre rendersi disponibile ad accompagnare almeno una volta l'autista incaricato per illustrare il percorso che dovrà essere effettuato. Tale impegno dovrà essere ripetuto per ulteriori richieste.
5. Nel caso di trasporto di bambini delle scuole d'infanzia e nei casi previsti dalla Legge, dovrà essere presente un accompagnatore. L'incombenza è a carico del Comune.
6. Il Comune infine si impegna a rimborsare alla Comunità Montana il costo orario dell'autista, come indicato all'allegato A), il buono pasto riconosciuto al dipendente, quando ne ha diritto, nell'importo giornaliero di € 8,00 cadauno, oltre al rimborso delle spese per il viaggio dalla sede di Lanzo T.se o se più favorevole all'Ente dal domicilio del dipendente se dovuta.
7. Nel caso di rimborso spesa di viaggio con partenza dal domicilio del dipendente, il medesimo sarà considerato in servizio dall'ora della partenza dal domicilio stesso, la stessa cosa avverrà nel caso di partenza dalla sede di Lanzo T.se (Vedi Allegato B).
8. I dipendenti della Comunità Montana sono in ogni caso esonerati da ogni onere e responsabilità per lo svolgimento del servizio, tranne quelli derivanti da dolo o colpa grave dei medesimi.

Art. 7

Doveri della Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna a rendere disponibile personale qualificato e in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, nei dipendenti come indicati all'art. 6.

2. Nel caso di più richieste pervenute per il medesimo periodo, ove non fosse sufficiente il personale reso disponibile, le istanze pervenute dai Comuni saranno evase secondo l'ordine di arrivo al protocollo della Comunità Montana.
3. La Comunità Montana si impegna a versare ai dipendenti il rimborso spese per il viaggio se ed in quanto dovuto.
4. Nel caso di distacco temporaneo dei dipendenti la Comunità Montana ne darà informazione alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali, in caso di Comando il medesimo sarà oggetto di concertazione con le Organizzazioni Sindacali.

Art. 8

Durata

1. La durata della presente convenzione è di tre anni a far tempo dalla data della stipulazione con possibilità di recesso dei comuni convenzionati con le modalità descritte al successivo art. 9.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 9

Recesso e risoluzione

1. Ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con deliberazione di Consiglio Comunale e ne deve dare comunicazione, entro 30 giorni dall'efficacia dell'atto deliberativo suddetto, alla Comunità Montana la quale provvede a prenderne atto. Il recesso è efficace del 1° del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presa d'atto.
Il recesso di un comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti comuni e non comporta per i soggetti aderenti alcun obbligo di modifica della presente convenzione.
2. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può giungere al verificarsi per intervenuto accordo formalizzato con deliberazione consiliare dei Comuni stipulanti;

Art. 10

Ammissione di nuovi Comuni

1. Per la durata della presente convenzione è consentito ad altri comuni di aderire alla gestione del servizio in forma integrata previo parere favorevole - circa la fattibilità dell'estensione dei servizi sotto i profili organizzativo, tecnico e finanziario - dell'Assemblea dei Sindaci e dei Comuni già associati e previa approvazione della presente convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali.
2. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta per i soggetti già aderenti alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

Art. 11

Personale adibito al Servizio Associato

1. Al Servizio Associato verrà adibito il personale di cui all'art. 5 della presente Convenzione. Il personale suddetto di adeguata professionalità viene messo a disposizione dalla Comunità Montana.
2. L'elenco del personale adibito con le relative qualifiche al servizio di cui all'oggetto viene riportato nell'Allegato A della presente Convenzione.
3. Il Responsabile del Servizio Associato è il Responsabile del Servizio Tecnico della Comunità Montana.

Art. 12

Posizione Giuridica del personale

1. In analogia a quanto disposto al comma 2 dell'art. 13 del C.C.N.L. 2002-2005 per le unioni gli atti di gestione del personale della Comunità Montana temporaneamente assegnato ai Comuni, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dai Comuni. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente della Comunità Montana; i relativi atti di gestione sono adottati dalla stessa.
2. Al personale sono garantiti idonei corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 13

Rapporti Finanziari

1. Gli enti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del Servizio Integrato.
2. Le ore prestate dal dipendente distaccato verranno corrisposte alla Comunità Montana al termine del servizio prestato, da parte del Comune beneficiario del servizio, secondo quanto riportato nell'allegato A) del presente atto.
3. Per la liquidazione della spesa sarà necessaria la compilazione del modello riportato nell'Allegato B) del presente atto.

Art. 14

Modalità di riscossione e corresponsione emolumenti

1. Il Comune beneficiario del servizio corrisponderà alla Comunità Montana gli emolumenti corrispondenti alle ore di servizio prestato, oltre a quanto stabilito nell'allegato A), entro trenta giorni dal termine del servizio, secondo quanto riportato nei modelli di cui all'art. 13 punto 3 della presente Convenzione.

Art. 15

Definizione delle Controversie

1. Le parti stabiliscono di definire la risoluzione di eventuali controversie relative alla presente convenzione secondo la procedura di arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del c.p.c..
2. Il collegio arbitrale sarà formato da tre membri così nominati: uno della Comunità Montana, uno dal comune - o dai comuni - interessati alla controversia ed uno, con funzioni di Presidente, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Comunità Montana.

Art. 16

Modifiche ed integrazioni alla convenzione

1. Le modifiche ed integrazioni alla presente convenzione sono approvate dai Consigli Comunali degli Enti partecipanti previo parere dell'Assemblea dei Sindaci, a mente dell'art. 15 dello Statuto della Comunità Montana.

Art. 17

Spese di Convenzione

1. Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione (bolli, registrazioni, ecc.) saranno ripartite in parti uguali fra gli Enti interessati.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, gli Enti contraenti fanno esplicito riferimento alle norme vigenti in materia.
2. Di sanare con la sottoscrizione della presente convenzione i rapporti già avviati in sanatoria, adeguandoli a quanto in questa disciplinato.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA

IL SINDACO

IL SINDACO

IL SINDACO

ALLEGATO A1

CALCOLO COSTO ORARIO AUTISTI

N.	AUTISTA	CATEGORIA	COSTO ANNUALE	N° ORE LAVORABILI	COSTO ORARIO	CPDEL 23,80%	INAEDEL 3,60%	IRAP 8,50%	INAIL 0,711%	COSTO ORARIO EFETTIVO
1	GAIDA Giuseppe	C4	€ 28.199,93	1.520	€ 17,41	€ 4,14	€ 0,63	€ 1,48	€ 0,12	€ 23,78
2	CHIOATTERO GAY A.do	B7	€ 24.184,03	1.620	€ 14,93	€ 3,55	€ 0,54	€ 1,27	€ 0,11	€ 20,39
3	FERRERO Sergio	B6	€ 23.101,66	1.520	€ 14,26	€ 3,39	€ 0,51	€ 1,21	€ 0,10	€ 19,48
4	RE FIORENTIN Vincenzo	B7	€ 23.933,87	1.520	€ 14,77	€ 3,52	€ 0,53	€ 1,26	€ 0,11	€ 20,18

N.B.: Ai suddetti costi dovranno essere aggiunti gli oneri dovuti per le spese di viaggio effettuato con l'automezzo proprio del dipendente valutati nella misura di 1/5 del prezzo della benzina verde calcolato in misura fissa dagli uffici dell'Ente, per ogni Km. percorso all'andata ed al ritorno dal capannone di Lanzo T. se o se più favorevole all'Ente dal domicilio del dipendente. Dovrà inoltre essere riconosciuto l'importo del buono pasto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione.

Allegato B)

COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE

Frazione Fè n° 2 - 10070 CERES (TO)

INTERVENTI NEI COMUNI CON PERSONALE DELLA COMUNITA' MONTANA

COMUNE DI:

Data prestazione	Nominativo Autista	Ora partenza da magazzino Lanzo oppure dal domicilio del dipendente	Ora rientro a magazzino Lanzo oppure al domicilio del dipendente	Percorrenza Km A/R	NOTE

Firma Autista

Timbro e firma de Comune per conferma esecuzione interventi

Del che si é redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Ing. Francesco BURRELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giuseppe ROCCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 04.07.2012 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

VAL DELLA TORRE li, 04.07.2012

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

VAL DELLA TORRE li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giuseppe ROCCA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

VAL DELLA TORRE li, 04.07.2012

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA